

VIGILANZA
SULL'ATTIVITÀ BANCARIA
ALL'ESTERO

**Rapporto di un gruppo di lavoro
composto di membri del
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria
e del
Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria**

Basilea, ottobre 1996

Prefazione

Il presente documento riproduce un rapporto, redatto da un gruppo di lavoro composto di membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹ e del Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria², nel quale sono contenute varie proposte per superare gli ostacoli incontrati dalle autorità di vigilanza bancaria nell'esercitare un'efficace sorveglianza sull'operatività all'estero di banche internazionali. Il gruppo di lavoro ha avuto l'incarico di esaminare una serie di problemi sorti nell'applicazione del rapporto del Comitato di Basilea del luglio 1992 che fissa i "*Requisiti minimi per la vigilanza sui gruppi bancari internazionali e i loro stabilimenti esteri*" e di proporre soluzioni pratiche. Il risultante rapporto contiene ventinove raccomandazioni (riportate nella Sezione II) intese a migliorare e facilitare la sorveglianza prudenziale dei rischi bancari al fine di assicurare la solidità delle singole istituzioni creditizie e la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme.

Il Comitato di Basilea e il Gruppo offshore hanno approvato il rapporto, e i loro membri si sono impegnati a far uso dei propri poteri per promuovere l'applicazione delle raccomandazioni in esso contenute. Il Comitato di Basilea è del parere che il gruppo di lavoro abbia compiuto grandi progressi nel trattare una serie di difficili questioni. Se applicato nella sua integrità, lo schema elaborato dovrebbe consentire di migliorare notevolmente la vigilanza sui gruppi bancari multinazionali. Tuttavia, l'attuazione del programma enunciato nel documento dovrà essere seguita attentamente, ed è possibile che si rendano necessari ulteriori cambiamenti in futuro.

Nel giugno 1996 il rapporto è stato discusso in occasione della nona Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria, svoltasi a Stoccolma con la partecipazione di rappresentanti di centoquaranta paesi. Dopo un approfondito esame del suo contenuto, i partecipanti alla Conferenza, in veste di autorità di vigilanza bancaria, hanno approvato i principi in esso enunciati, impegnandosi a promuoverne l'applicazione nei rispettivi ambiti nazionali. Gruppi regionali di autorità di vigilanza bancaria proseguiranno le consultazioni sull'applicazione del rapporto. È previsto che prima della prossima Conferenza internazionale del 1998 sia effettuata un'indagine per verificare i progressi compiuti nel superamento degli ostacoli che impediscono un'efficace vigilanza su base consolidata.

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² Il Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria è stato istituito nel 1980 come consesso per la cooperazione tra le autorità di vigilanza nei centri finanziari offshore. Sono attualmente membri del Gruppo: Antille olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bermuda, Cipro, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Jersey, Libano, Malta, Mauritius, Panama, Singapore e Vanuatu.

Indice

	Pagina
I. Introduzione e antecedenti	1
II. Sommario delle conclusioni e raccomandazioni	3
III. Migliorare l'accesso delle autorità del paese di origine alle informazioni necessarie a un'efficace vigilanza consolidata	8
a) Natura dei flussi di informazioni	8
b) Caratteristiche delle informazioni necessarie alle autorità del paese di origine ai fini della vigilanza corrente	9
c) Ispezioni delle autorità del paese di origine	12
d) Gravi attività criminose	14
e) Flusso di informazioni dall'autorità del paese di origine all'autorità del paese ospitante	15
IV. Assicurare che tutte le operazioni bancarie all'estero siano soggette a un'efficace vigilanza nel paese di origine e nel paese ospitante	17
a) Stabilire l'efficacia della vigilanza del paese di origine	17
b) Monitoraggio dei requisiti prudenziali nei paesi ospitanti	17
c) Altri aspetti problematici inerenti all'attività bancaria all'estero	19
Allegato A Procedura standardizzata per le ispezioni all'estero	21
Allegato B Efficace vigilanza consolidata	22
Allegato C Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria Schema di verifica per ispezioni in loco	25

Vigilanza sull'attività bancaria all'estero

I. Introduzione e antecedenti

I requisiti minimi per la vigilanza sui gruppi bancari internazionali e i loro stabilimenti esteri, pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel luglio 1992, stabiliscono quattro principi fondamentali:

1. tutte le banche internazionali devono sottostare alla vigilanza di un'autorità del paese di origine in grado di esercitare un'efficace sorveglianza su base consolidata;
2. la creazione di uno stabilimento bancario estero deve essere subordinata al consenso preventivo sia dell'autorità di vigilanza del paese ospitante sia dell'autorità di vigilanza del paese di origine;
3. le autorità di vigilanza del paese di origine devono avere il diritto di raccogliere informazioni dagli stabilimenti di loro pertinenza;
4. qualora l'autorità del paese ospitante giudichi che uno di questi tre requisiti non è rispettato, essa può imporre misure restrittive o vietare la creazione di stabilimenti bancari.

Alla fine del 1994 è stato istituito un gruppo di lavoro³ composto di membri del Comitato di Basilea e del Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria con l'incarico di esaminare una serie di questioni concernenti l'applicazione dei requisiti minimi al fine di eliminare gli impedimenti a un'efficace vigilanza internazionale. Sebbene il gruppo, a causa della sua composizione, abbia concentrato la propria attenzione sulla vigilanza dell'attività bancaria offshore, le sue conclusioni sono applicabili a tutti i rapporti tra le autorità del paese di origine e del paese ospitante e sono state formulate come tali.

Il gruppo di lavoro ritiene che, per soddisfare i requisiti minimi, le autorità di vigilanza abbiano il diritto di applicare qualsiasi tecnica prudenziale che esse normalmente impiegano su base continuativa. In alcuni casi permangono tuttavia impedimenti. Il rapporto esamina la natura di tali ostacoli e indica procedure pratiche per consentire alle autorità di applicare i requisiti, avvalendosi delle loro usuali tecniche di vigilanza. Il gruppo di lavoro ha identificato due principali ordini di problemi, esaminati nella parte centrale del rapporto, che ostacolano il conseguimento di questo obiettivo.

³ I membri del gruppo erano: Mr. Crook (Guernsey), Mrs. Dilbert (Isole Cayman), Messrs Feldberg/Rutledge (Stati Uniti), Mrs. Foo-Yap Siew Hong (Singapore), Messrs Godano (Italia), Hartzell/Sullivan (Stati Uniti), Hauri/Zuberbühler (Svizzera), Sanio (Germania), Smout/Chalmers (Regno Unito), Spillenkothen/Ryback/Schemering (Stati Uniti), Williams (Bermuda), Freeland (Segretariato). Erano copresidenti del gruppo Mr. Powell (Presidente del Gruppo offshore di autorità di vigilanza) e Mr. Musch (Segretario Generale del Comitato di Basilea).

a) Il primo ordine di problemi concerne il terzo dei predetti requisiti, ossia l'*accesso all'informazione*. In particolare, le autorità di vigilanza del paese di origine ("autorità del paese di origine") hanno incontrato o avvertono difficoltà nell'ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno per esercitare un'efficace vigilanza consolidata. La legislazione sul segreto bancario continua a rappresentare un ostacolo in talune circostanze e giurisdizioni. Inoltre, in alcuni paesi permangono tuttora impedimenti all'applicazione di tecniche e procedure praticate da tempo, come le ispezioni in loco effettuate dalle autorità del paese di origine. D'altra parte, anche le autorità di vigilanza del paese ospitante ("autorità del paese ospitante") hanno bisogno di ottenere informazioni dalle autorità del paese di origine per poter esercitare un'efficace sorveglianza sugli stabilimenti esteri sotto la loro giurisdizione.

b) Il secondo ordine di problemi riguarda il principio più generale enunciato nel Concordato, secondo cui tutte le operazioni bancarie all'estero devono essere assoggettate a un'*efficace vigilanza del paese di origine e del paese ospitante*. In particolare:

- le autorità del paese ospitante non dispongono di un criterio comune per giudicare in che cosa consista un'efficace vigilanza consolidata da parte delle autorità del paese di origine e se essa venga esercitata così come prescritto dal primo requisito minimo;
- per stabilire il modo migliore di condurre un'efficace vigilanza consolidata, le autorità del paese di origine necessitano di un meccanismo per valutare i criteri di vigilanza applicati dalle autorità del paese ospitante. Il Gruppo offshore ha definito alcuni criteri minimi per i propri membri e auspica l'assistenza del Comitato di Basilea nell'accertare se i singoli centri offshore soddisfino tali criteri;
- la presenza di lacune di vigilanza - ad esempio, entità puramente contabili ("shell branches"), istituzioni "sorelle", ossia banche a proprietà parallela, e case-madri con sede legale in centri finanziari sottoregolamentati - continua a minare il principio del Concordato secondo cui nessuno stabilimento bancario deve sfuggire alla sorveglianza.

Per realizzare un'effettiva applicazione dei requisiti minimi e delle raccomandazioni contenute in questo rapporto, il gruppo di lavoro ritiene che il proposito formulato nel documento del 1992, secondo cui i paesi devono adoperarsi attivamente per assicurare l'osservanza dei suddetti requisiti, vada ribadito alla Conferenza internazionale di Stoccolma con un impegno esplicito di tutti i partecipanti. Al fine di porre una sorta di scadenza a eventuali modifiche legislative, esso propone che la Conferenza di Stoccolma sia invitata ad approvare che, prima della successiva conferenza del 1998, sia condotta un'indagine per accertare in che misura i singoli paesi applicano i requisiti minimi e le presenti raccomandazioni. Il gruppo fa osservare che le autorità, le quali non riescono a ottenere prove soddisfacenti che un determinato paese ha applicato i requisiti, faranno prima o poi ricorso alle sanzioni previste nel quarto requisito o limiteranno l'operatività delle loro banche in talune giurisdizioni straniere.

II. Sommario delle conclusioni e raccomandazioni

Il gruppo di lavoro ha formulato numerose conclusioni e raccomandazioni che, a suo avviso, potrebbero utilmente integrare i requisiti minimi. Le raccomandazioni che seguono sono sottoposte all'approvazione dei partecipanti alla Conferenza di Stoccolma, tenendo presente che esse vanno esaminate nel contesto delle sezioni del documento dal quale sono tratte.

1. Migliorare l'accesso delle autorità del paese di origine alle informazioni necessarie a un'efficace vigilanza consolidata

I) Per esercitare un'esauriente vigilanza consolidata sull'attività globale dei propri gruppi bancari, le autorità del paese di origine devono essere in grado di valutare tutti gli aspetti rilevanti dell'operatività delle loro banche che incidono sulla sicurezza e solidità finanziaria, indipendentemente dal luogo in cui tali operazioni vengono effettuate, facendo uso di qualsiasi tecnica di valutazione essenziale ai fini del loro processo di vigilanza (*paragrafi 16 e 18*).

II) Le autorità del paese di origine devono essere in grado di verificare che le informazioni quantitative ricevute dai gruppi bancari su filiazioni e filiali ubicate in altre giurisdizioni siano accurate e di assicurarsi che non vi siano lacune di vigilanza (*paragrafo 7*).

III) Pur riconoscendo che esistono legittime ragioni per proteggere la sfera privata del cliente, il gruppo di lavoro ritiene che le leggi sul segreto bancario non debbano pregiudicare la capacità degli organi di vigilanza di salvaguardare la sicurezza e solidità del sistema bancario internazionale (*paragrafo 5*).

IV) Allorché le autorità del paese di origine necessitano di informazioni su operazioni non di deposito, le autorità del paese ospitante sono invitate a prestare la loro assistenza nel fornire le informazioni richieste, se queste non sono ottenute attraverso altri canali di vigilanza. Il gruppo di lavoro è del parere che sia essenziale modificare le legislazioni nazionali che in qualche modo ostacolano la trasmissione di informazioni prudenziali su operazioni non di deposito (*paragrafo 8*).

V) Per quanto concerne il lato passivo del bilancio, nella prassi ordinaria le autorità del paese di origine non hanno bisogno di conoscere l'identità dei singoli depositanti. Tuttavia, in determinate circostanze ben definite esse devono poter accedere ai nominativi dei singoli depositanti e a informazioni sui conti di deposito (*paragrafo 9*).

VI) Normalmente le autorità del paese di origine non dovrebbero avere la necessità di conoscere l'identità degli investitori per conto e a rischio dei quali una banca nel paese ospitante gestisce gli investimenti. Tuttavia, in casi eccezionali esse devono poter accedere ai nominativi dei singoli investitori e a informazioni sui conti di investimento, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 10 (*paragrafo 13*).

VII) Il gruppo di lavoro raccomanda che le autorità del paese ospitante, la cui legislazione non consenta alle autorità del paese di origine di avere accesso a informazioni sui depositanti, si adoperino attivamente affinché la loro legislazione sia riesaminata e, se necessario, modificata al fine di istituire un meccanismo che permetta alle autorità del paese di origine, in casi eccezionali e con il consenso delle autorità del paese ospitante, di accedere a informazioni sui depositanti, subordinatamente alle condizioni indicate al successivo punto VIII) (*paragrafo 12*).

VIII) Al fine di assicurare la legittima protezione della clientela bancaria, è importante che le informazioni ottenute dalle autorità del paese di origine, soprattutto quelle riguardanti l'identità dei depositanti o degli investitori, siano soggette a rigorosi vincoli di riservatezza. Il gruppo di lavoro raccomanda che nelle giurisdizioni ospitanti, la cui legislazione consente alle autorità estere di accedere a informazioni su depositanti e investitori delle banche, tale accesso sia subordinato (a discrezione del paese ospitante) alle seguenti condizioni (*paragrafo 10*):

- lo scopo per il quale sono richieste informazioni deve essere specifico e di natura prudenziale;
- le informazioni ricevute devono essere accessibili solo a funzionari addetti alla vigilanza prudenziale e non possono essere trasmesse a terzi senza il preventivo consenso dell'autorità del paese ospitante⁴;
- deve essere assicurato che saranno prese tutte le misure possibili per preservare la riservatezza delle informazioni ricevute dall'autorità del paese di origine in assenza di esplicito consenso del cliente;
- tra le autorità del paese ospitante e le autorità del paese di origine vi deve essere un flusso di informazioni nei due sensi, sebbene non sia prescritta una perfetta reciprocità;
- prima di intraprendere un'azione sulla base delle informazioni ricevute, l'autorità destinataria dell'informazione si impegna a consultare quella che le ha fornite.

IX) Se l'autorità del paese ospitante ha buone ragioni per dubitare della capacità dell'autorità del paese di origine di limitare, esclusivamente a fini di vigilanza, l'uso delle informazioni ottenute in via confidenziale, essa conserva il diritto di non trasmettere tali informazioni (*paragrafo 11*).

X) A condizione che l'identità della clientela sia adeguatamente protetta, le autorità del paese di origine devono avere la possibilità, a loro discrezione e previa consultazione delle autorità del paese ospitante, di condurre ispezioni in loco in altre giurisdizioni allo scopo di assicurare un'efficace ed esauriente vigilanza consolidata. In particolare, con il consenso delle autorità del paese ospitante e nel rispetto delle leggi di quest'ultimo, esse devono avere diritto di accesso a nominativi di singoli depositanti e a informazioni sui relativi conti di deposito, qualora sospettino gravi attività criminose, così come definite nella sezione d). Se l'autorità del paese ospitante ha motivo di ritenere che l'ispezione persegua fini non di vigilanza, essa deve avere il diritto di opporvisi o di sospenderla (*paragrafo 19*).

⁴ Tranne che nelle circostanze descritte ai paragrafi 11 e 26.

XI) Al fine di evitare potenziali malintesi, sarebbe opportuno che venisse stabilita una procedura standardizzata per le ispezioni all'estero, in linea con i criteri raccomandati nell'Allegato A (*paragrafo 20*).

XII) Relativamente ai paesi la cui legislazione non consente ispezioni in loco da parte delle autorità di vigilanza di altre giurisdizioni, il gruppo di lavoro raccomanda che le autorità del paese ospitante si adoperino attivamente affinché la loro legislazione sia modificata. Nel frattempo, esse dovranno essere disposte, nel quadro delle leggi vigenti, a collaborare con le autorità del paese di origine che desiderino effettuare un'ispezione. Il gruppo di lavoro ritiene che l'autorità del paese ospitante debba avere la facoltà di accompagnare l'autorità del paese di origine per tutta la durata dell'ispezione (*paragrafo 21*).

XIII) È importante che sia preservata la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso di un'ispezione. Le autorità del paese di origine devono adoperarsi attivamente affinché le loro leggi siano modificate se queste non garantiscono adeguatamente che le informazioni ottenute ai fini di un'efficace vigilanza consolidata sono impiegate esclusivamente a tale scopo (*paragrafo 22*).

XIV) Se nel corso di un'ispezione in loco nel paese ospitante l'autorità del paese di origine rileva una violazione di rilevanza penale della legge del proprio paese, essa può essere soggetta allo stringente obbligo legale di trasmettere immediatamente l'informazione alle competenti autorità giudiziarie del paese in questione. In tali circostanze, l'autorità del paese di origine deve informare l'autorità del paese ospitante in merito all'azione che intende intraprendere⁵ (*paragrafo 26*).

XV) Per attuare un'efficace ed esauriente vigilanza consolidata, le autorità del paese di origine necessitano altresì di informazioni su taluni aspetti *qualitativi* dell'attività svolta in altre giurisdizioni da filiali e filiazioni di gruppi bancari di loro pertinenza. Tutti i membri del gruppo di lavoro concordano sul fatto che per un'efficace vigilanza consolidata è essenziale che non vi siano ostacoli alla trasmissione di tali informazioni qualitative alle autorità del paese di origine (*paragrafi 14 e 15*).

2. Migliorare l'accesso delle autorità del paese ospitante alle informazioni necessarie a un'efficace vigilanza nel proprio paese

XVI) Per quanto riguarda le *informazioni specifiche* relative a una data dipendenza locale, un tempestivo scambio di informazioni può utilmente contribuire a risolvere un problema prima che esso si acutizzi. In tali casi, l'autorità del paese di origine dovrebbe quindi consultare l'autorità del paese ospitante e quest'ultima a sua volta dovrebbe riferire alla prima l'esito dei propri accertamenti. In particolare, è essenziale che l'autorità del paese di origine informi immediatamente l'autorità del paese

⁵ Alcuni membri del gruppo di lavoro sostengono fermamente che, così come prescritto dalle loro leggi, l'autorità del paese di origine dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità del paese ospitante prima di informare le competenti autorità giudiziarie del proprio paese in merito a qualsiasi violazione presunta della legge di questo paese.

ospitante se essa ha ragione di dubitare dell'integrità della dipendenza locale, della qualità della sua direzione o dell'adeguatezza dei controlli interni esercitati dalla casa-madre (*paragrafo 28*).

XVII) Le autorità del paese di origine dovrebbero prevedere una procedura di inoltro sistematico a tutte le autorità di vigilanza dei paesi che ospitano le banche di loro pertinenza del materiale informativo rilevante (*paragrafo 29*).

XVIII) Sebbene il gruppo di lavoro sia concorde sul fatto che le autorità del paese di origine debbano cercare di tenere informate le autorità del paese ospitante su sostanziali cambiamenti sfavorevoli nella situazione globale di un gruppo bancario, esso riconosce che si tratta in genere di una questione molto delicata e che qualsiasi decisione su uno scambio di informazioni dovrà essere necessariamente presa caso per caso (*paragrafo 30*).

3. Assicurare che tutte le operazioni bancarie all'estero siano soggette a un'efficace vigilanza nel paese di origine e nel paese ospitante

XIX) Il gruppo di lavoro ha elaborato una serie di principi per un'efficace vigilanza consolidata (Allegato B) che potrebbero servire all'autorità del paese ospitante come schema di verifica nello stabilire se l'autorità del paese di origine soddisfa i requisiti minimi (*paragrafo 31*).

XX) Per favorire l'applicazione dei requisiti minimi, potrebbero essere usate procedure definite a livello di gruppi regionali di autorità di vigilanza, così come sta facendo attualmente il Gruppo offshore (*paragrafo 33*).

XXI) Il gruppo di lavoro raccomanda che altri gruppi regionali considerino la possibilità di impiegare uno schema di verifica analogo a quello usato dal Gruppo offshore (Allegato C) come strumento per accertare quali dei loro membri soddisfano taluni criteri generali (*paragrafo 34*).

XXII) Il Comitato di Basilea invita i suoi paesi membri ad assistere il Gruppo offshore o altri gruppi regionali nel processo di verifica fattuale, lasciando però ogni decisione in merito all'idoneità a far parte di un gruppo regionale esclusivamente al gruppo in questione. Il Comitato ha altresì incaricato il proprio Segretariato di tenere un elenco delle persone competenti (ad esempio, funzionari di vigilanza in pensione), disponibili a effettuare verifiche di questo genere (*paragrafo 37*).

XXIII) L'autorità di vigilanza che autorizza una cosiddetta "shell branch" è tenuta ad assicurare che tale "entità contabile" sia soggetta a efficace vigilanza. Nessuna attività bancaria dovrà essere consentita senza una corrispondente autorizzazione e nessuna entità contabile dovrà essere autorizzata senza avere accertato che essa sarà soggetta a efficace vigilanza. Ove l'autorità del paese ospitante riceva una richiesta di autorizzazione per una nuova entità contabile che sarà amministrata in un'altra giurisdizione, essa dovrà informare sia l'autorità del paese di origine sia la competente autorità dell'altra giurisdizione, al fine di accertare, prima di accogliere la richiesta, che sarà esercitata un'adeguata vigilanza su tale struttura (*paragrafo 39*).

XXIV) Le autorità del paese di origine non dovranno autorizzare le banche di loro pertinenza ad aprire o acquisire dipendenze in altre giurisdizioni prima di essersi assicurate che tali dipendenze saranno soggette ad adeguata vigilanza (*paragrafo 40*).

XXV) Allorché le autorità del paese di origine intendono effettuare ispezioni in loco, esse dovranno avere la possibilità di esaminare i libri dell'entità contabile, indipendentemente dal luogo in cui sono tenuti. Il gruppo di lavoro è del parere che in nessun caso l'accesso a questi libri debba essere protetto da vincoli di segretezza nel paese che concede l'autorizzazione a tale struttura (*paragrafo 40*).

XXVI) Il gruppo di lavoro raccomanda che le autorità del paese di origine o del paese ospitante vigilino affinché sia assicurata la supervisione su base consolidata delle banche a proprietà parallela (ossia banche situate in differenti giurisdizioni che fanno capo alla stessa casa-madre senza avere rapporti di dipendenza reciproca), se necessario imponendo un cambiamento nella struttura del gruppo, come indicato nei requisiti minimi (*paragrafo 41*).

XXVII) L'autorità di vigilanza del paese di origine che autorizzi uno stabilimento bancario è responsabile della sorveglianza sulle operazioni a livello mondiale di tale stabilimento (*paragrafo 42*).

XXVIII) Nessuno stabilimento deve poter includere il termine "banca" nella sua denominazione qualora non effettui operazioni bancarie o non sia soggetto a vigilanza in quanto banca (*paragrafo 42*).

XXIX) Il gruppo di lavoro è del parere che il Comitato di Basilea debba raccomandare a tutti i paesi ospitanti la massima prudenza nell'autorizzare l'operatività internazionale di banche con sede legale in centri finanziari sottoregolamentati, e ancor più nell'accettare che altre istituzioni finanziarie effettuino operazioni bancarie da tali centri (*paragrafo 42*).

III. Migliorare l'accesso delle autorità del paese di origine alle informazioni necessarie a un'efficace vigilanza consolidata

a) Natura dei flussi di informazioni

1. Il gruppo di lavoro riconosce che vi sono diversi canali attraverso i quali le autorità del paese di origine possono ricevere informazioni. Di fatto, un'efficace vigilanza consolidata si basa su una chiara gerarchia dei flussi di informazioni dall'entità bancaria locale all'autorità di vigilanza del paese di origine. Per esempio, le informazioni dovrebbero poter circolare :

- dalla filiazione o filiale alla sede principale o casa-madre;
- dalla casa-madre o sede principale all'autorità del paese di origine;
- dalla filiazione o filiale all'autorità del paese ospitante;
- dall'autorità del paese ospitante all'autorità del paese di origine.

2. Nel valutare l'esigenza di informazioni di vigilanza, può essere utile effettuare una distinzione tra:

- informazioni preliminari necessarie a una procedura di autorizzazione;
- informazioni regolari necessarie a svolgere l'attività di vigilanza corrente;
- esigenze informative eccezionali in situazioni di "allerta" o crisi.

In tutti i casi, è essenziale che si sviluppino e rafforzino progressivamente gli schemi di collaborazione tra le autorità del paese di origine e le autorità del paese ospitante.

3. Come specificato nei requisiti minimi, una richiesta di autorizzazione offre l'occasione iniziale per stabilire un'intesa tra le autorità del paese di origine e le autorità del paese ospitante in merito al tipo di informazioni necessarie a entrambe e al modo di trasmetterle. In alcuni casi questi accordi possono assumere la forma di un memorandum d'intesa bilaterale o di scambio di corrispondenza, in cui viene definito ciò che ciascuna parte si attende dalla collaborazione. I colloqui che precedono tali intese consentono spesso alle parti di conoscere meglio la natura dei rispettivi processi di vigilanza e l'utilità che esse possono trarne.

4. Nel determinare le esigenze informative è necessario, a giudizio del gruppo di lavoro, che le autorità del paese di origine distinguano tra le informazioni essenziali e quelle auspicabili, nonché tra informazioni rilevanti e non rilevanti. In passato, l'accesso delle autorità del paese di origine alle informazioni prudenziali nei paesi ospitanti era stato talora ostacolato da vincoli di segretezza intesi a preservare la tradizionale fiducia del cliente nel rispetto della confidenzialità dei suoi affari.

5. Pur riconoscendo che esistono legittime ragioni per proteggere la sfera privata del cliente, il gruppo di lavoro ritiene che le leggi sul segreto bancario non debbano pregiudicare la capacità degli organi di vigilanza di salvaguardare la sicurezza e solidità del sistema bancario internazionale. Esso è altresì convinto che le raccomandazioni miranti a rafforzare il meccanismo di scambio delle informazioni, contenute in questo documento, non rappresentino un pericolo per la capacità delle

banche di proteggere i rapporti di confidenzialità che esse hanno con i loro clienti non coinvolti in attività illecite. Tutte le raccomandazioni formulate nella Parte III di questo documento soggiacciono alle eccezioni indicate nella sezione d) che tratta di gravi attività criminose. Eccezioni analoghe si applicano in caso di infrazione deliberata delle limitazioni prudenziali o delle regole di vigilanza.

b) Caratteristiche delle informazioni necessarie alle autorità del paese di origine ai fini della vigilanza corrente

6. Il gruppo di lavoro osserva che le autorità del paese di origine hanno bisogno di due tipi di informazioni: *quantitative* e *qualitative*. Particolare rilevanza assumono il rischio di credito, il rischio di mercato e altri rischi finanziari, nonché la qualità dell'organizzazione e dei controlli al fine di assicurare che le banche operino in modo prudente senza assumere rischi eccessivi, tali da minacciare la loro solvibilità. Nella maggior parte dei casi, i rischi sorgono dal lato attivo del bilancio, per cui l'attenzione delle autorità del paese di origine si concentra sui prestiti e su altre forme di impiego.

7. Le informazioni *quantitative*, la cui segnalazione su base consolidata è necessaria alle autorità del paese di origine come prassi ordinaria, comprendono i dati relativi agli stabilimenti esteri per calcolare, ad esempio, i coefficienti di adeguatezza patrimoniale, i grandi fidi o i massimali creditizi (comprese le posizioni intragrupo), nonché le concentrazioni dal lato dei finanziamenti e dei depositi di una banca. Le autorità del paese di origine dovrebbero poter contare sul fatto che la casa-madre disponga di tali informazioni e sia in grado di trasmetterle liberamente (ivi compresi numero e ammontare dei grandi depositi). In alcune giurisdizioni essa è tenuta a farlo per legge. Tuttavia, le autorità del paese di origine devono parimenti essere in grado di verificare che le informazioni quantitative ricevute dai gruppi bancari su filiazioni e filiali ubicate in altre giurisdizioni siano accurate e di assicurarsi che non vi siano lacune di vigilanza.

8. In alcuni paesi ospitanti, la legislazione nazionale pone ostacoli alla regolare raccolta e verifica di dati prudenziali da parte dell'autorità del paese di origine. L'accesso a informazioni *dal lato attivo del bilancio* pone problemi minori rispetto alla rivelazione di dati sui depositanti. Pertanto, allorché le autorità del paese di origine necessitano di informazioni su operazioni non di deposito, le autorità del paese ospitante sono invitate a prestare la loro assistenza nel fornire le informazioni richieste, se queste non sono ottenute attraverso altri canali di vigilanza. Il gruppo di lavoro è del parere che sia essenziale modificare le legislazioni nazionali che in qualche modo ostacolano la trasmissione di informazioni prudenziali su operazioni non di deposito.

9. Per quanto concerne il *lato passivo del bilancio*, nella prassi ordinaria le autorità del paese di origine non hanno bisogno di conoscere l'identità dei singoli depositanti. Il loro interessamento per i depositi attiene principalmente alla liquidità dell'istituzione; le informazioni di cui tipicamente necessitano riguardano l'esistenza di eventuali concentrazioni a livello globale e, in caso affermativo, la loro entità. Pertanto, in genere è sufficiente che esse dispongano di dati aggregati sui

depositi che superano una soglia significativa in rapporto alla massa fiduciaria, al totale di bilancio o al patrimonio di un'istituzione, insieme a informazioni sulla provenienza di tali depositi. Tuttavia, un'autorità del paese di origine può voler verificare se un dato nominativo figura fra i grandi depositanti, al fine di controllare le concentrazioni di depositi o i rischi di provvista in caso di loro ritiro, oppure di ricostruire tutte le transazioni effettuate da o per conto di un singolo cliente – il quale può configurarsi come un gruppo di società collegate – per sorvegliare l'esposizione di una banca in situazione problematica. In tali circostanze ben definite, le autorità del paese di origine devono poter accedere ai nominativi dei singoli depositanti e a informazioni sui conti di deposito.

10. Al fine di assicurare la legittima protezione della clientela bancaria, è importante che le informazioni ottenute dalle autorità del paese di origine, soprattutto quelle riguardanti l'identità dei depositanti o degli investitori, siano soggette a rigorosi vincoli di riservatezza. In mancanza di adeguate assicurazioni in merito, la fiducia del cliente sarà compromessa e le autorità del paese ospitante saranno comprensibilmente riluttanti a consentire l'accesso alle informazioni da parte delle autorità del paese di origine. Di conseguenza, il gruppo di lavoro raccomanda che nelle giurisdizioni ospitanti, la cui legislazione consente alle autorità estere di accedere a informazioni su depositanti o investitori delle banche, tale accesso sia subordinato (a discrezione del paese ospitante) alle seguenti condizioni, che sono sostanzialmente in linea con quelle indicate nel Supplemento al Concordato del 1990, ossia:

- lo scopo per il quale sono richieste informazioni deve essere specifico e di natura prudenziale;
- le informazioni ricevute devono essere accessibili solo a funzionari addetti alla vigilanza prudenziale e non possono essere trasmesse a terzi senza il preventivo consenso dell'autorità del paese ospitante⁶;
- deve essere assicurato che saranno prese tutte le misure possibili per preservare la riservatezza delle informazioni ricevute dall'autorità del paese di origine in assenza di esplicito consenso del cliente;
- tra le autorità del paese ospitante e le autorità del paese di origine vi deve essere un flusso di informazioni nei due sensi, sebbene non sia prescritta una perfetta reciprocità;
- prima di intraprendere un'azione sulla base delle informazioni ricevute, l'autorità destinataria dell'informazione si impegna a consultare quella che le ha fornite.

11. In non pochi paesi è altresì possibile che, in varia misura, le autorità di vigilanza siano costrette per disposizione giudiziaria, specie in casi di reato, a rivelare informazioni alle quali hanno accesso, comprese quelle ottenute da un'autorità straniera o acquisite nel corso di un'ispezione in loco effettuata all'estero. In alcuni paesi le commissioni parlamentari dispongono di poteri legali e regolamentari analoghi che consentono loro di ingiungere all'autorità di vigilanza di rivelare informazioni ottenute in via confidenziale. In tali circostanze, quest'ultima dovrebbe normalmente

⁶ Tranne che nelle circostanze descritte ai paragrafi 11 e 26.

informare l'autorità del paese ospitante e sollecitarne il consenso preventivo. Qualora l'autorità del paese ospitante non possa dare il suo consenso, si suggerisce che l'autorità del paese di origine faccia rilevare al giudice o alla commissione che, insistendo nella richiesta, potrebbe essere gravemente pregiudicata la futura capacità dell'autorità del paese di origine di ottenere le informazioni necessarie a un'efficace vigilanza non solo nel paese ospitante, ma anche in altri paesi, e che ciò potrebbe compromettere la possibilità di effettuare ispezioni all'estero. Se l'autorità del paese ospitante ha buone ragioni per dubitare della capacità dell'autorità del paese di origine di limitare, esclusivamente a fini di vigilanza, l'uso delle informazioni ottenute in via confidenziale, essa conserva il diritto di non trasmettere tali informazioni.

12. In alcuni paesi, la legislazione nazionale non permette alle autorità del paese ospitante, persino in circostanze ben definite, di rivelare informazioni specifiche sui depositanti, quali che siano le assicurazioni fornite dalle autorità del paese di origine sulla riservatezza dell'informazione. Il gruppo di lavoro raccomanda che le autorità del paese ospitante, la cui legislazione non consenta alle autorità del paese di origine di avere accesso a informazioni sui depositanti, si adoperino attivamente affinché la loro legislazione sia riesaminata e, se necessario, modificata al fine di istituire un meccanismo che permetta alle autorità del paese di origine, in casi eccezionali e con il consenso delle autorità del paese ospitante, di accedere a informazioni sui depositanti, subordinatamente alle condizioni indicate nel paragrafo 10.

13. Molte banche gestiscono gli investimenti per i propri clienti a rischio di questi ultimi. Tali fondi non figurano in bilancio e non implicano necessariamente rischi di solvibilità o di liquidità, sebbene possano comportare rischi giuridici, operativi e di perdita di immagine. Normalmente, le autorità del paese di origine non dovrebbero avere la necessità di conoscere l'identità di questi investitori, sebbene esse possano desiderare di verificare se i sistemi di gestione e registrazione degli investimenti di una banca sono adeguati. Tuttavia, in casi eccezionali, come quelli descritti nella sezione d), le autorità del paese di origine devono poter accedere ai nominativi dei singoli investitori e a informazioni sui conti di investimento, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 10.

14. Per attuare un'efficace ed esauriente vigilanza consolidata, le autorità del paese di origine necessitano altresì di informazioni su taluni aspetti *qualitativi* dell'attività svolta in altre giurisdizioni da filiali e filiazioni di gruppi bancari di loro pertinenza. In particolare, devono poter verificare che:

- il gruppo bancario dispone di un adeguato sistema di gestione del rischio che copre tutte le sue attività a livello globale;
- i controlli interni e le procedure di revisione interna applicati alle operazioni del gruppo all'estero sono sufficientemente rigorosi;
- i cambiamenti nella proprietà e nel controllo di filiazioni possedute parzialmente sono soggetti a monitoraggio;
- il processo di segnalazione in base al quale l'autorità del paese di origine riceve le informazioni attraverso i canali indicati al paragrafo 1 è affidabile;

- la qualità della direzione è adeguata, accertando, se del caso, i requisiti di professionalità e onorabilità dei singoli componenti;
- la qualità dell'attivo e i livelli di concentrazione sono noti e non superano parametri adeguati;
- la liquidità dell'istituzione è sotto controllo e non viene fatto eccessivo affidamento su una singola fonte esterna (o un esiguo numero di fonti) di finanziamento;
- le disposizioni di legge e la normativa di vigilanza sia del paese ospitante che del paese di origine sono rispettate.

15. Il gruppo di lavoro conviene che per un'efficace vigilanza consolidata è essenziale che non vi siano ostacoli alla trasmissione di tali informazioni qualitative alle autorità del paese di origine. Le autorità del paese ospitante dovrebbero poter quindi rispondere liberamente a qualsiasi quesito posto dalle autorità del paese di origine e informare queste ultime qualora vengano a conoscenza di eventuali aspetti problematici.

c) Ispezioni delle autorità del paese di origine

16. In base ai requisiti minimi, le autorità del paese di origine sono tenute a esercitare un'esauriente vigilanza consolidata sulle attività globali dei gruppi bancari di loro pertinenza. Per adempiere tale funzione, esse devono essere in grado di valutare tutti gli aspetti rilevanti dell'operatività delle loro banche che incidono sulla sicurezza e solidità finanziaria, indipendentemente dal luogo in cui tali operazioni sono effettuate. A tal fine, sono disponibili vari mezzi, come le ispezioni in loco, l'accesso alle relazioni dei revisori e alle segnalazioni prudenziali, oppure l'esame di ogni altra informazione pertinente.

17. Tra i principali ambiti di interesse per le autorità del paese di origine rientrano i controlli interni, la competenza degli organi direttivi e altri fattori qualitativi elencati nel paragrafo 14. La mancanza di appropriati controlli interni presso un importante stabilimento estero può avere profonde implicazioni per l'intero gruppo. Pertanto, senza un adeguato accesso a informazioni sul contesto operativo e sui sistemi di controllo di tali stabilimenti, le autorità del paese di origine non possono avere nessuna garanzia che il gruppo nel suo insieme sia gestito in modo sicuro e prudente. Pur non potendosi escludere del tutto la possibilità di frodi o altre infrazioni, il rischio di comportamenti illeciti può essere ridotto attraverso un sistema operativo e di controllo rigoroso a livello globale.

18. In ordine alle operazioni all'estero di gruppi bancari per i quali esse sono responsabili, le autorità del paese di origine devono poter applicare qualsiasi tecnica di valutazione essenziale ai fini del loro processo di vigilanza. Ciò significa che, se l'attività ispettiva è essenziale a tale processo, le autorità del paese di origine devono essere in grado di raccogliere informazioni in loco, nel dovuto rispetto delle condizioni elencate al paragrafo 10. In passato, sono sorte difficoltà in alcuni paesi ospitanti a causa di norme stringenti in materia di segreto bancario o di sovranità, specie se l'ispezione implica l'accesso ai nominativi di singoli depositanti. Per conciliare le esigenze delle autorità del paese

di origine con gli interessi delle autorità del paese ospitante, il gruppo di lavoro ha individuato vari modi, di seguito elencati, in cui l'autorità del paese di origine, a sua discrezione e previa consultazione dell'autorità del paese ospitante, può raccogliere in loco le informazioni necessarie a un'efficace ed esauriente vigilanza consolidata:

- esame autonomo in loco da parte dell'autorità del paese di origine, accompagnata dall'autorità del paese ospitante a discrezione di quest'ultima;
- esame in loco condotto insieme all'autorità del paese ospitante; per proteggere la riservatezza dei dati relativi ai clienti, gli aspetti dell'attività concordemente definiti "delicati" vengono trattati dall'autorità del paese ospitante e valutati congiuntamente con l'autorità del paese di origine;
- esame in loco da parte dell'autorità del paese ospitante sotto la direzione dell'autorità del paese di origine;
- esame in loco da parte dell'autorità del paese ospitante, mettendo a disposizione dell'autorità del paese di origine una copia delle conclusioni dell'indagine;
- esame in loco condotto da un revisore esterno autorizzato (preferibilmente la stessa società di revisione che esamina la casa-madre), sulla base di istruzioni dettagliate dell'autorità del paese di origine con il concorso dell'autorità del paese ospitante e la trasmissione dei risultati a entrambe;
- esame in loco condotto da un revisore interno della sede principale della banca, il cui rapporto viene messo a disposizione dell'autorità del paese di origine e/o del paese ospitante.

19. In molti casi, le informazioni richieste dalle autorità del paese di origine possono essere ottenute per loro conto dalle autorità del paese ospitante oppure da revisori esterni o interni. Vi sono nondimeno aspetti che le autorità del paese di origine hanno bisogno di verificare personalmente. Non essendovi regole prestabilite per determinare in quale categoria rientri una data informazione, si considera appropriata una valutazione della situazione caso per caso. Tuttavia, a condizione che l'identità della clientela sia adeguatamente protetta, il gruppo di lavoro conviene che le autorità del paese di origine debbano avere la possibilità, a loro discrezione e previa consultazione delle autorità del paese ospitante, di condurre ispezioni in loco in altre giurisdizioni allo scopo di assicurare un'efficace ed esauriente vigilanza consolidata. In particolare, con il consenso delle autorità del paese ospitante e nel rispetto delle leggi di quest'ultimo, esse devono avere diritto di accesso a nominativi di singoli depositanti o investitori e a informazioni sui relativi conti di deposito o di investimento, qualora sospettino gravi attività criminose, così come definite nella sezione d) o una situazione di liquidità anomala, cui si fa riferimento nel paragrafo 9. Si riconosce che, se l'autorità del paese ospitante ha motivo di ritenere che l'ispezione persegue fini non di vigilanza, essa deve avere il diritto di opporvisi o di sospenderla.

20. Sebbene non tutte, molte autorità di vigilanza effettuano ispezioni in loco nell'ambito delle loro normali pratiche di vigilanza, e il gruppo di lavoro è del parere che per evitare potenziali

malintesi sarebbe opportuno che venisse stabilita una procedura standardizzata per le ispezioni all'estero. Nell'Allegato A viene proposto uno schema come base per definire una procedura concordemente accettabile.

21. In alcuni paesi le leggi attualmente in vigore non consentono le ispezioni in loco da parte di autorità di vigilanza di altre giurisdizioni. In questi casi, il gruppo di lavoro raccomanda che le autorità del paese ospitante si adoperino attivamente affinché la loro legislazione sia modificata. Nel frattempo, esse dovranno essere disposte, nel quadro delle leggi vigenti, a collaborare con le autorità del paese di origine che desiderino effettuare un'ispezione al fine di assicurarsi che queste ultime ottengano le informazioni richieste (ad esempio, incaricando un revisore esterno di eseguire un'ispezione per conto dell'autorità del paese di origine). In alternativa, potrebbero essere autorizzate ispezioni limitate subordinatamente al rispetto da parte dell'autorità del paese di origine delle disposizioni in materia di segreto bancario in vigore nel paese ospitante. Gli ambiti in cui vigono restrizioni di accesso (ad esempio, informazioni su singoli clienti) verrebbero individuati dall'autorità del paese ospitante nell'esaminare il piano di ispezione. In ogni caso, il gruppo di lavoro ritiene che l'autorità del paese ospitante debba avere la facoltà di accompagnare l'autorità del paese di origine per tutta la durata dell'ispezione, indipendentemente dal fatto che l'autorità del paese di origine desideri delegare all'autorità del paese ospitante la responsabilità dell'ispezione (o parte di essa). Se i contatti hanno carattere regolare, tutte queste procedure potrebbero essere utilmente definite in un memorandum d'intesa o in uno scambio di corrispondenza.

22. È importante che sia preservata la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso di un'ispezione. Le autorità del paese di origine devono adoperarsi attivamente affinché le loro leggi siano modificate se queste non garantiscono adeguatamente che le informazioni ottenute ai fini di un'efficace vigilanza consolidata sono impiegate esclusivamente a tale scopo, così come specificato ai paragrafi 10 e 11.

d) Gravi attività criminose

23. Nella maggior parte dei paesi, la legislazione nazionale prevede attualmente che le norme sul segreto bancario possano essere derogate qualora l'autorità giudiziaria abbia prove indiziali che è stato commesso un reato grave, come atti di terrorismo, furto, sequestro di persona, traffico di droga, estorsione, riciclaggio di denaro sporco o frode (sia esso stato perpetrato all'interno della banca, da esterni a danno della banca o dalla banca stessa a danno di terzi). In questi casi esistono di norma chiare procedure legali che consentono all'autorità giudiziaria di ottenere informazioni sia nel proprio paese che all'estero. Ad esempio, un'indagine su gravi attività criminose può essere spesso avviata da un'autorità giudiziaria del paese di origine e comunicata all'autorità giudiziaria del paese ospitante con richiesta formale di informazioni, sulla base di prove indiziali di reato. Siffatta procedura non coinvolge in genere le autorità di vigilanza del paese di origine o del paese ospitante.

24. A giudizio del gruppo di lavoro, le autorità di vigilanza in tutti i paesi devono assicurare che le rispettive banche continuino a essere vigili a riguardo di indizi relativi a tali attività criminose e a riferire alle autorità competenti gli indizi acquisiti nel corso della loro attività di supervisione. Benché il gruppo di lavoro riconosca che gli organi di vigilanza bancaria non sono autorità giudiziarie e che generalmente non spetta loro condurre indagini formali nei casi che implicano una presunta violazione del diritto penale, talora si rendono necessarie eccezioni, in particolare quando tali casi sono direttamente collegati all'esercizio delle loro legittime funzioni di vigilanza corrente.

25. Sebbene le autorità del paese di origine non abbiano normalmente bisogno di accedere ai nominativi di singoli depositanti o investitori, sono giustificate eccezioni qualora esse sospettino una grave attività criminosa o la mancata osservanza di prescrizioni prudenziali che potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria o la reputazione della banca. In questi casi, l'autorità del paese di origine ha legittime ragioni per avere accesso ai nominativi dei singoli depositanti o investitori e a informazioni sui relativi conti di deposito o di investimento. Per motivare tale accesso, essa deve fornire informazioni specifiche, qualora l'autorità del paese ospitante lo richieda.

26. Se nel corso di un'ispezione in loco nel paese ospitante l'autorità del paese di origine rileva una violazione di rilevanza penale della legge del proprio paese, essa può essere soggetta allo stringente obbligo legale di trasmettere immediatamente l'informazione alle competenti autorità giudiziarie del paese in questione. In tali circostanze, l'autorità del paese di origine deve informare l'autorità del paese ospitante in merito all'azione che intende intraprendere⁷.

e) Flusso di informazioni dall'autorità del paese di origine all'autorità del paese ospitante

27. Questioni delicate sorgono altresì allorché si tratta di assicurare un adeguato flusso di informazioni dall'autorità del paese di origine all'autorità del paese ospitante. Esistono sostanzialmente tre tipi di informazioni che l'autorità del paese di origine può fornire per assistere l'autorità del paese ospitante nel condurre un'efficace attività di vigilanza nella sua giurisdizione. In primo luogo, l'autorità del paese ospitante sarà evidentemente interessata alle informazioni attinenti all'insediamento locale sui cui esercita la sorveglianza. In secondo luogo, essa ha bisogno di essere informata del quadro generale di vigilanza in cui opera il gruppo bancario di appartenenza, ossia delle tecniche specifiche impiegate dall'autorità di vigilanza del paese di origine. In terzo luogo, è importante che, per quanto possibile, l'autorità del paese ospitante abbia cognizione di qualsiasi problema significativo sorto nella sede principale o nel gruppo nel suo insieme, specie se l'insediamento locale svolge un ruolo di rilievo nella giurisdizione ospitante.

⁷ Alcuni membri del gruppo di lavoro sostengono fermamente che, così come prescritto dalle loro leggi, l'autorità del paese di origine dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità del paese ospitante prima di informare le competenti autorità giudiziarie del proprio paese in merito a qualsiasi violazione presunta della legge di questo paese.

28. Della più grande rilevanza immediata per l'autorità del paese ospitante sono le *informazioni specifiche* relative a una dipendenza locale. Attraverso i suoi rapporti con la casa-madre, l'autorità del paese di origine può ottenere informazioni che rivelino l'esistenza di un problema in una dipendenza estera. Tali informazioni possono apparire relativamente poco importanti, come l'errata segnalazione di una posizione alla casa-madre o la convinzione che certi tipi di operazioni siano contabilizzate presso una dipendenza all'estero. Nondimeno, in tali casi lo scambio tempestivo di informazioni può utilmente contribuire a risolvere un problema prima che esso si acutizzi. L'autorità del paese di origine dovrebbe quindi consultare l'autorità del paese ospitante e quest'ultima a sua volta dovrebbe riferire alla prima l'esito dei propri accertamenti. In particolare, è essenziale che l'autorità del paese di origine informi immediatamente l'autorità del paese ospitante se ha ragione di dubitare dell'integrità della dipendenza locale, della qualità della sua direzione o dell'adeguatezza dei controlli interni esercitati dalla casa-madre.

29. Per quanto concerne le *informazioni più generali* su un gruppo bancario, la conoscenza da parte dell'autorità del paese ospitante dei requisiti prudenziali applicati dall'autorità del paese di origine può migliorare la capacità della prima di vigilare sulla dipendenza locale e, se del caso, contribuire a rafforzare tali requisiti prudenziali. Le autorità del paese di origine dovrebbero altresì prevedere una procedura di inoltro sistematico a tutte le autorità di vigilanza dei paesi che ospitano le banche di loro pertinenza del materiale informativo rilevante.

30. Un problema più delicato riguarda l'opportunità che le autorità del paese ospitante siano informate su *sostanziali cambiamenti sfavorevoli nella situazione globale* di gruppi bancari operanti nelle loro giurisdizioni. Sebbene il gruppo di lavoro sia concorde sul fatto che le autorità del paese di origine debbano cercare di tenere al corrente, in misura adeguata compatibilmente con le loro competenze, le autorità del paese ospitante di tali cambiamenti, esso riconosce che si tratta in genere di una questione molto delicata per le autorità di vigilanza del paese di origine (sia sotto il profilo dei contenuti che dei tempi) e che qualsiasi decisione su uno scambio di informazioni dovrà essere necessariamente presa caso per caso, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti.

IV. Assicurare che tutte le operazioni bancarie all'estero siano soggette a un'efficace vigilanza nel paese di origine e nel paese ospitante

a) Stabilire l'efficacia della vigilanza del paese di origine

31. Il gruppo di lavoro ha discusso lungamente le difficoltà che le autorità del paese ospitante incontrano nello stabilire se le banche estere nella loro giurisdizione sono assoggettate o meno a un'efficace ed esauriente vigilanza consolidata, così come prescritto dai requisiti minimi. Sebbene l'indagine sulle pratiche di vigilanza condotta nel 1993-94 dal Comitato di Basilea si sia dimostrata un'utile base di partenza, le informazioni ricavate sono soggettive, parziali e non verificate autonomamente. Il gruppo di lavoro ha pertanto elaborato una serie di principi per un'efficace vigilanza consolidata (Allegato B) che potrebbe servire all'autorità del paese ospitante come schema di verifica nello stabilire se l'autorità del paese di origine soddisfa i requisiti minimi. Si è trattato di un lavoro non semplice, in quanto le tecniche impiegate per la supervisione delle dipendenze estere differiscono da paese a paese, ed è stato quindi proposto che tali principi siano discussi alla Conferenza di Stoccolma in giugno.

32. Anche adottando un identico schema di verifica, una valutazione comune dei requisiti prudenziali dei vari paesi presenta difficoltà pratiche. L'idea di affidare questa valutazione al settore privato (ad esempio, agenzie di rating o società di revisione) non incontra molto entusiasmo, né si ritiene opportuno che questo compito sia assunto dal Comitato di Basilea. I membri offshore del gruppo di lavoro hanno proposto che il Segretariato di Basilea analizzi le pratiche di vigilanza senza cercare di formulare giudizi sulla loro adeguatezza; i membri del Comitato di Basilea del gruppo hanno tuttavia serie riserve a riguardo di qualsiasi procedura che possa essere interpretata come un avallo implicito del Comitato a decisioni assunte da singole autorità di vigilanza, e preferiscono il ricorso a un osservatore indipendente.

33. Un'altra possibilità è quella di impiegare le procedure definite a livello di gruppi regionali di autorità di vigilanza per favorire l'applicazione dei requisiti minimi, così come sta facendo attualmente il Gruppo offshore. Ciascun gruppo regionale potrebbe essere incoraggiato a sottoscrivere il principio di un'efficace vigilanza consolidata e a impegnarsi per la sua applicazione, avvalendosi dello schema di verifica dell'Allegato B. Il gruppo di lavoro è del parere che questa materia, nonché l'applicazione dei requisiti minimi in generale, possa essere utilmente sviluppata alla Conferenza di Stoccolma.

b) Monitoraggio dei requisiti prudenziali nei paesi ospitanti

34. Ai sensi dei requisiti minimi, sussiste anche per le autorità del paese ospitante l'obbligo di esercitare un'efficace supervisione. Nell'intento di incoraggiare i propri membri a soddisfare adeguati requisiti prudenziali, il Gruppo offshore prescrive attualmente che un'autorità di vigilanza soddisfi

talune condizioni prima di poter diventare membro del Gruppo. Di recente, questa ammissione è stata parzialmente subordinata a una verifica in loco da parte di un osservatore indipendente, che valuta le pratiche di vigilanza del centro candidato sulla base di uno schema di verifica riportato nell'Allegato C. Il Gruppo offshore utilizza i risultati dell'indagine per decidere se i criteri per una piena adesione al Gruppo sono soddisfatti o lo saranno verosimilmente nell'arco dei prossimi due anni (nel qual caso può essere accordato lo status di "osservatore") oppure se la candidatura deve essere respinta. I risultati della verifica sono comunicati al paese esaminato per consentire a quest'ultimo di formulare commenti prima che sia presa una decisione. Per accertare che i requisiti sono soddisfatti anche dai membri esistenti, il Gruppo offshore prevede di istituire una procedura di "riconferma", in base alla quale l'idoneità di tali membri verrebbe verificata nell'arco, per esempio, di cinque anni. Il gruppo di lavoro raccomanda che altri gruppi regionali considerino la possibilità di impiegare un analogo schema di verifica come strumento per accertare quali dei loro membri soddisfino determinati criteri generali.

35. Non è un compito facile per il Gruppo offshore eseguire tali verifiche in loco. A suo avviso, l'ideale sarebbe che l'autorità del paese di origine effettuasse tali visite per suo conto, lasciando decidere al Gruppo se i suoi criteri sono soddisfatti o meno. Esso ha pertanto chiesto al Comitato di Basilea di fornirgli assistenza diretta o quanto meno di consentire al suo Segretariato di fungere da "stanza di compensazione" per le informazioni raccolte dai suoi membri.

36. Il Comitato di Basilea appoggia l'intenzione del Gruppo offshore di migliorare i requisiti prudenziali dei suoi membri, ma non desidera che il proprio Segretariato sia direttamente coinvolto in un esercizio di questo genere, a causa del "moral hazard" che potrebbe derivarne qualora ciò dovesse apparire come una sorta di omologazione. A suo avviso, anche nel caso di una visita limitata all'accertamento fattuale esso apparirebbe inevitabilmente come un elemento-chiave del processo. Alcuni dei suoi membri si chiedono perché tali ispezioni non possano essere condotte da un membro del Gruppo offshore, da una società di revisione o da un funzionario di vigilanza in pensione. L'importante è che sia assicurata la coerenza della procedura. Altri rilevano che il rischio di "moral hazard" potrebbe essere ridotto impiegando una gamma di paesi diversi nel processo di verifica. Un'altra possibilità è che un membro del Gruppo offshore accompagni un rappresentante dei paesi del Gruppo dei Dieci. In ogni caso, l'autorità del paese di origine dovrebbe avere la possibilità di partecipare all'indagine fattuale, ove lo reputi opportuno.

37. Dopo aver valutato il pro e il contro, il Comitato di Basilea invita i singoli paesi membri ad assistere il Gruppo offshore o altri gruppi regionali nel processo di verifica fattuale, lasciando però ogni decisione in merito all'idoneità a far parte di un gruppo regionale esclusivamente al gruppo in questione. Il Comitato ha altresì incaricato il suo Segretariato di tenere un elenco di persone competenti (ad esempio, funzionari di vigilanza in pensione), disponibili a effettuare verifiche di questo genere.

c) Altri aspetti problematici inerenti all'attività bancaria all'estero

38. Il gruppo di lavoro congiunto ha preso in esame una serie di questioni poste dalle cosiddette "*shell branches*", definite in questo documento come entità puramente contabili insediate in un centro, ma di fatto amministrate o controllate da un'altra giurisdizione⁸. Quando quest'ultima non corrisponde né al paese di origine né a quello ospitante, vi è il pericolo che in alcuni casi queste entità sfuggano a un'efficace supervisione. Esse potrebbero cioè non essere soggette alla vigilanza né della giurisdizione che ha concesso l'autorizzazione, né della giurisdizione in cui ha sede l'unità di amministrazione/controllo, né infine del paese di origine.

39. Il gruppo di lavoro è dell'avviso che il controllo su tutte le dipendenze faccia necessariamente parte integrante della vigilanza consolidata eseguita dalle autorità del paese di origine e che questo problema debba essere affrontato mediante una rigorosa applicazione dei requisiti minimi. L'autorità del paese ospitante che autorizza "un'entità contabile" è parimenti tenuta ad assicurare che questa sia soggetta a efficace vigilanza. Nessuna attività bancaria dovrà essere consentita senza una corrispondente autorizzazione e nessuna entità contabile dovrà essere autorizzata senza aver accertato che essa sarà soggetta a efficace vigilanza. Ove l'autorità del paese ospitante riceva una richiesta di autorizzazione per una nuova entità contabile che sarà amministrata in un'altra giurisdizione, essa dovrà informare sia l'autorità del paese di origine sia l'autorità della giurisdizione in cui tale entità sarà amministrata. Prima di autorizzare l'entità contabile, l'autorità del paese ospitante dovrà accertare in che modo l'autorità del paese di origine (con i propri mezzi o con l'assistenza dell'autorità autorizzante e dell'autorità del paese in cui l'entità è amministrata) assicurerà un'efficace vigilanza su tale dipendenza.

40. Invero, tutte le autorità di vigilanza coinvolte nella creazione di un'entità contabile – ossia l'autorità del paese di origine, l'autorità del paese ospitante (che accorda l'autorizzazione) e l'autorità della giurisdizione da cui essa sarà amministrata e controllata – dovranno assicurarsi che ciascuno dei loro omologhi sia consultato sull'istituenda struttura. Per esempio, l'autorità del paese di origine non dovrà autorizzare le banche di propria pertinenza ad aprire o acquisire dipendenze in una giurisdizione ospitante prima di essersi assicurata che tali dipendenze saranno soggette ad adeguata vigilanza. Se un'autorità ritiene che esistano lacune di vigilanza, essa dovrà discutere la questione con le altre autorità competenti, al fine di garantire che l'attività delle entità contabili sia assoggettata a efficace sorveglianza. In definitiva, compete all'autorità del paese di origine assicurare che qualsiasi lacuna di vigilanza sia colmata. Allorché una tale autorità intende effettuare ispezioni in loco, essa dovrà avere la possibilità di esaminare i libri dell'entità contabile, indipendentemente dal luogo in cui sono tenuti. Il gruppo di lavoro è del parere che in nessun caso l'accesso a questi libri debba essere protetto da vincoli di segretezza nel paese che autorizza un'entità contabile. Se l'autorità del paese di

⁸ Un'entità contabile può essere anche amministrata o controllata direttamente dalla giurisdizione di insediamento, ma in questo caso l'autorità di quel paese dovrebbe avere accesso alle informazioni necessarie a un'efficace vigilanza consolidata.

origine non intende effettuare ispezioni in loco, non dovranno essere posti vincoli a revisori interni ed esterni. In ogni caso, se un'autorità di vigilanza, nel corso di un regolare esame delle operazioni registrate presso un'entità contabile dovesse rilevare un'attività insolita che richieda ulteriori investigazioni, essa dovrà informare ciascuna delle altre autorità coinvolte.

41. Un altro ambito che preoccupa il gruppo di lavoro è quello delle *banche a proprietà parallela* (ossia banche situate in differenti giurisdizioni che fanno capo alla stessa casa-madre senza avere rapporti di dipendenza reciproca). Tali istituzioni "sorelle" non sono soggette a vigilanza consolidata, mentre esiste pur sempre una relazione reciproca, ed è senz'altro possibile che, in caso di difficoltà, vengano trasferiti fondi dall'una all'altra. Il gruppo di lavoro raccomanda che le autorità del paese di origine o del paese ospitante vigilino affinché sia assicurata la supervisione su base consolidata delle banche a proprietà parallela, se necessario imponendo un cambiamento della struttura del gruppo, come indicato nei requisiti minimi.

42. Un terzo problema che merita attenzione può sorgere nel caso di una *casa-madre con sede legale in centri finanziari sottoregolamentati*, che effettua operazioni estere senza essere assoggettata nella giurisdizione ospitante a un'efficace vigilanza da parte dell'autorità del paese di origine. I connessi rischi aumentano qualora si tratti di una holding non vigilata, di una fiduciaria o di una banca che non dipende da un'unica casa-madre. Nel caso di banche indipendenti con sede in un centro sottoregolamentato vi è chiaramente il rischio che esse compiano abusivamente in altre giurisdizioni attività bancarie illecite o non autorizzate. Ogni autorità del paese di origine che autorizzi uno stabilimento bancario è responsabile della sorveglianza sulle operazioni a livello mondiale di tale stabilimento, e nessuna istituzione deve poter includere il termine "banca" nella sua denominazione qualora non effettui operazioni bancarie e non sia soggetta a vigilanza in quanto banca. Il gruppo di lavoro è del parere che il Comitato di Basilea debba raccomandare a tutti i paesi ospitanti la massima prudenza nell'autorizzare l'operatività internazionale di banche con sede legale in centri finanziari sottoregolamentati, e ancor più nell'accettare che altre istituzioni finanziarie effettuino operazioni bancarie da tali centri. Del pari, tutte le autorità di vigilanza, anche se agiscono principalmente nel ruolo di autorità del paese ospitante, dovranno premunirsi contro il pericolo di vedere compromessa la propria reputazione da attività illecite condotte all'estero da banche o istituzioni non bancarie con sede nelle loro giurisdizioni.

43. L'elencazione delle possibili lacune di vigilanza contenuta in questa sezione non è esaustiva. Vi possono essere, ad esempio, casi di consociate di comodo o di banche possedute da holding non bancarie. Tali situazioni vanno affrontate applicando rigorosamente i requisiti minimi.

Procedura standardizzata per le ispezioni all'estero

Il gruppo di lavoro raccomanda di seguire la seguente prassi nei casi in cui l'autorità del paese di origine desidera effettuare un'ispezione all'estero:

- I) l'autorità del paese di origine dovrebbe mettersi in contatto con l'autorità del paese ospitante per informarla dell'intenzione di visitare una determinata filiale/filiazione nella giurisdizione ospitante;
- II) l'autorità del paese di origine dovrebbe essere disposta a illustrare all'autorità del paese ospitante lo scopo della visita e gli aspetti riguardanti la filiale/filiazione che intende esplorare;
- III) l'autorità del paese ospitante dovrebbe essere in grado di ottenere che l'autorità del paese di origine si impegni a utilizzare le informazioni ricevute nel corso della visita esclusivamente a fini specifici e di natura prudenziale e, nella misura massima consentita dalla regolamentazione vigente, a non trasmetterle a terzi senza il consenso preventivo dell'autorità del paese ospitante. La divulgazione di informazioni a terzi sarebbe subordinata alle condizioni descritte ai paragrafi 10 e 11 della parte centrale del documento;
- IV) l'autorità del paese ospitante dovrebbe indicare all'autorità del paese di origine le aree in cui l'accesso all'informazione è normalmente ristretto (ad esempio, informazioni su singoli clienti), e l'autorità del paese di origine dovrebbe precisare quali deroghe sarebbero necessarie;
- V) l'autorità del paese ospitante dovrebbe avere la facoltà, ma non l'obbligo, di accompagnare l'autorità del paese di origine durante l'ispezione;
- VI) se del caso, l'autorità del paese ospitante dovrebbe informare l'autorità del paese di origine sulle procedure prescritte dalla regolamentazione locale o del paese ospitante e, ove necessario od opportuno, fornire la propria assistenza affinché queste procedure siano applicate correttamente per consentire uno svolgimento spedito dell'ispezione.

Efficace vigilanza consolidata

1. In base al primo dei quattro requisiti minimi, tutte le banche internazionali devono sottostare alla vigilanza di un'autorità del paese di origine in grado di esercitare un'efficace sorveglianza su base consolidata. Obiettivo di questo Allegato, e in particolare dello schema di verifica riportato nei paragrafi 6 e 7, è di esemplificare alcuni dei principi e degli elementi che potrebbero essere presi in considerazione nel valutare l'efficacia della vigilanza consolidata.

2. Non vi può essere un unico insieme di criteri per stabilire se un'autorità del paese di origine effettui "un'efficace vigilanza consolidata", poiché le tecniche prudenziali differiscono da paese a paese a causa di fattori istituzionali, storici, giuridici o di altra natura. È tuttavia possibile definire il concetto di vigilanza consolidata come approccio prudenziale a livello di gruppo bancario che tiene conto di tutti i rischi cui è esposto il gruppo, quale che sia il luogo in cui vengono contabilizzati. In altri termini, si tratta di un processo che offre all'autorità di vigilanza la possibilità di verificare la totalità delle operazioni del gruppo bancario, nel quale possono essere ricomprese società non bancarie e consociate finanziarie, nonché filiali e filiazioni dirette.

3. Una delle ragioni principali che spiega l'importanza cruciale della vigilanza consolidata è rappresentata dal rischio di una pericolosa perdita di fiducia nel caso in cui un'impresa associata venga a trovarsi in difficoltà. Questo cosiddetto rischio di contagio va ben al di là della responsabilità giuridica. La vigilanza consolidata contribuisce a proteggere l'integrità e l'immagine del gruppo in tutte le sue componenti, siano esse soggette o meno a vigilanza. Più direttamente, essa persegue tre scopi essenziali:

- attuare il principio che nessuna operazione bancaria, ovunque abbia luogo, deve sfuggire al controllo prudenziale;
- evitare un computo plurimo del patrimonio; e
- garantire che tutti i rischi in cui incorre un gruppo bancario, a prescindere dal luogo della loro contabilizzazione, siano valutati e controllati su base globale.

4. È importante distinguere il consolidamento contabile, che è un procedimento meccanico, dal concetto di vigilanza consolidata, che è al tempo stesso qualitativo e quantitativo. I conti consolidati facilitano la vigilanza consolidata, ma non sono necessariamente sufficienti. Per esempio, essi potrebbero risultare inappropriati quando la natura delle operazioni differisce nettamente da quella dei rischi, i quali non devono tuttavia essere ignorati. Inoltre, per talune categorie di rischio è necessario un monitoraggio anche a livello locale. I rischi di liquidità, ad esempio, possono essere considerati mercato per mercato (o valuta per valuta), ma nella situazione di liquidità del gruppo dovrebbero come minimo figurare i principali centri di provvista. Il rischio di mercato è un'altra

fattispecie di rischio per la quale le autorità di vigilanza potrebbero decidere che non si debba necessariamente procedere a un consolidamento; la decisione dipenderà dal modo in cui una banca gestisce i propri rischi di mercato (a livello centralizzato oppure locale). Inoltre, se una banca opera in giurisdizioni soggette a controlli sui movimenti di capitali, una compensazione dei rischi di mercato (e di altra natura) mediante il consolidamento potrebbe non essere prudente.

5. Nel giudicare l'efficacia della vigilanza consolidata condotta dall'autorità del paese di origine, l'autorità del paese ospitante dovrà altresì tener conto delle proprie capacità di vigilanza. Quanto più limitate sono le risorse di cui dispone, tanto maggiore sarà l'onere addossato all'autorità del paese di origine. L'autorità del paese ospitante dovrà parimenti valutare in che misura la propria vigilanza integra quella del paese di origine o se esistono potenziali lacune. Di conseguenza, un'autorità del paese ospitante potrebbe ritenere che un dato paese effettua un'efficace vigilanza consolidata, mentre un'altra con capacità diverse potrebbe pervenire alla conclusione opposta. Nondimeno, esistono alcuni elementi comuni sui quali le autorità del paese ospitante possono basare i loro giudizi. Il seguente schema di verifica è inteso a facilitare questo processo decisionale.

Schema di verifica dei principi per un'efficace vigilanza consolidata

A. Poteri per esercitare una sorveglianza globale

6. Dispone l'autorità del paese di origine di adeguati poteri per ottenere le informazioni necessarie a esercitare una vigilanza su base consolidata? Ad esempio:

- La banca in questione ha una procedura sistematica per la raccolta e validazione delle informazioni finanziarie trasmesse da tutte le sue dipendenze estere, nonché per la valutazione e il controllo dei suoi rischi a livello globale?
- L'autorità del paese di origine riceve regolari informazioni finanziarie concernenti sia l'insieme del gruppo sia le singole componenti più importanti (compresa la sede principale)?
- L'autorità del paese di origine ha la possibilità di verificare tali informazioni (per esempio, attraverso ispezioni, rapporti di revisori o informazioni ricevute dall'autorità del paese ospitante)?
- Vi è accesso a informazioni su operazioni intragruppo, non solo con società collegate a valle, ma anche, se del caso, con istituzioni "sorelle" o consociate non bancarie?
- L'autorità del paese di origine ha il potere di interdire strutture societarie che deliberatamente ostacolano una vigilanza consolidata?

B. Esercizio della vigilanza consolidata

7. Di quali delle procedure seguenti dispone l'autorità del paese di origine per dimostrare la propria capacità di effettuare una vigilanza consolidata:

- Controllo adeguato del processo di autorizzazione, sia in sede di richiesta iniziale che in occasione di cambiamenti nella struttura proprietaria?
- Adeguati requisiti prudenziali in materia di fondi propri, concentrazione delle esposizioni, qualità dell'attivo (accantonamento o classificazione), liquidità, rischio di mercato, controlli di gestione, ecc.?
- Supporti esterni, ossia sistemi di segnalazione statistica dei rischi su base consolidata e capacità di verificare o di far verificare le segnalazioni?
- Capacità di ispezionare o esaminare stabilimenti situati all'estero?
- Pratica di contatti frequenti con la direzione degli stabilimenti soggetti a vigilanza?
- Comprovata efficacia di precedenti azioni di intervento in presenza di problemi?

Gruppo offshore di autorità di vigilanza bancaria
Schema di verifica per ispezioni in loco

1. Qual è il numero, il tipo di banche, ecc., autorizzate nella giurisdizione? Esistono differenze tra le varie autorizzazioni bancarie accordate o le condizioni imposte e, in caso affermativo, perché? Qual è la normativa in vigore, quando è stata aggiornata l'ultima volta ed è previsto l'adempimento dei requisiti minimi del Comitato di Basilea?
2. Quali sono le risorse di cui dispone l'autorità di vigilanza sotto il profilo della competenza professionale ed esperienza dei suoi quadri, e qual è il programma di formazione previsto?
3. Quali sono i requisiti che le banche/gruppi bancari devono soddisfare per essere autorizzati nella giurisdizione? Quali misure vengono applicate per garantire che le banche/gruppi bancari siano gestiti e controllati da persone con requisiti di professionalità e onorabilità?
4. Qual è il processo di autorizzazione, quali criteri oggettivi e quale tipo di controllo di fondo sono impiegati? Quali procedure sono in vigore per assicurare l'approvazione dell'autorità del paese di origine? Quali collegamenti regolari esistono con altre autorità di vigilanza?
5. Quali misure sono adottate per assicurare che le banche/gruppi bancari siano sottoposti a efficace vigilanza consolidata?
6. Quali informazioni finanziarie e prudenziali pervengono da banche/gruppi bancari operanti nella giurisdizione, e con quale frequenza? In che modo viene provata l'affidabilità di queste informazioni?
7. Le banche/gruppi bancari sono sottoposti a ispezioni in loco? In caso negativo, esistono metodi alternativi? In caso affermativo, chi le effettua, qual è la loro portata e frequenza? L'autorità del paese di origine viene informata dei risultati dell'ispezione?
8. Quali misure sono adottate per sorvegliare l'attività all'estero di banche/gruppi bancari per i quali l'autorità di vigilanza è l'autorità del paese di origine? Sono consentiti i conglomerati finanziari? In caso affermativo, quali sono le modalità per sottoporre a controllo le operazioni di filiazioni non bancarie?
9. Quali limiti sono applicati all'esposizione creditizia di banche/gruppi bancari nei confronti di:
 - a) un singolo cliente (tenuto conto dell'eventuale trattamento di gruppi di mutuatari come esposizione unica);
 - b) società o persone collegate alla banca/gruppo bancario; e
 - c) particolari settori (ad esempio, settore immobiliare)?

10. Quali norme sono in vigore per monitorare:

- a) la solvibilità;
- b) la qualità dell'attivo;
- c) l'esposizione al rischio-paese;
- d) i sistemi di controllo della liquidità;
- e) le posizioni in cambi;
- f) le operazioni fuori bilancio;
- g) la struttura proprietaria e organizzativa;
- h) le operazioni in strumenti derivati?

Qual è la frequenza dei rapporti su ciascuna delle precedenti segnalazioni?

11. Quali sistemi vengono applicati per assicurare che le banche/gruppi bancari mantengano un'adeguata contabilità e altre registrazioni, nonché adeguati sistemi di controllo?

12. Quali misure e interventi possono essere adottati qualora le banche/gruppi bancari nella giurisdizione non ottemperino ai requisiti prudenziali o sussistano altri fattori di preoccupazione?

13. I revisori interni della casa-madre o della sede principale hanno la facoltà di ispezionare le banche nella giurisdizione? Sono essi tenuti a conferire con le autorità del paese ospitante/di origine o a far loro rapporto?

14. Le autorità del paese di origine di banche/gruppi bancari hanno la facoltà di effettuare ispezioni in loco?

15. Di quali poteri dispone l'autorità di vigilanza per trasmettere informazioni ad altre autorità? Quale tipo di informazioni può essere trasmesso? Quali restrizioni o vincoli esistono alla trasmissione di informazioni ad altre autorità? Quali forme di tutela legale o di altra natura sono previste per le informazioni trasmesse all'autorità di vigilanza da altre autorità?

16. Sono state adottate le proposte del Comitato di Basilea in materia di convergenza dei coefficienti patrimoniali?

17. Quali leggi, regolamenti ecc., sono in vigore per controllare il riciclaggio di fondi di provenienza illecita e per applicare le quaranta raccomandazioni del FATF?

18. Le filiazioni insediate localmente sono tenute a pubblicare bilanci annuali certificati dai revisori? Le banche sono soggette a revisione esterna e, in caso affermativo, in quale forma? Quali sono i criteri per la nomina/approvazione di revisori esterni e questi ultimi devono essere gli stessi della casa-madre o del gruppo?